



COMUNE DI MEZZANO

Provincia di Trento

<http://www.mezzano.info/>

via Roma, 87 - 38050 MEZZANO (TN)

cod.fisc. e p.iva 00 27891 022 9 - tel. 0439/67019 - fax 67461

e-mail: segreteria@comune.mezzano.tn.it

e-mail certificata (pec): comune@pec.comune.mezzano.tn.it



C.O.S.A.P.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera consiliare n° 5 del 17.2/2016

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono i seguenti termini:
 - **canone**: il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione, o l'occupante di fatto, deve corrispondere per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - **concessione**: l'atto amministrativo con cui il Comune autorizza l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia essa permanente che temporanea;
 - **occupazione**: la disponibilità, o l'occupazione di fatto, di spazi ed aree pubbliche, che ne consente un'utilizzazione particolare sottraendoli all'uso generale da parte della collettività;
 - **suolo pubblico, spazio pubblico, area pubblica**: le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, e, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, su cui risulti costituita una servitù di pubblico passaggio. In caso di mercati e fiere è consentita l'occupazione mediante l'operazione di "spunta", con cui si individua l'operatore commerciale attraverso apposita graduatoria.
 - **regolamento**: il presente regolamento, con cui si disciplinano le occupazioni ed il corrispondente canone di concessione;

ART. 2 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO (artt. 52 e 63 decreto legislativo 15.12.1997, n. 446)

- 1.
2. Il Regolamento disciplina:
 - le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
 - le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza della concessione;
 - i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime;
 - la misura, le modalità di versamento e di riscossione, anche coattiva, del canone, le agevolazioni e le sanzioni;
 - la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
 2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, tenendo conto anche del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che ne può derivare alla collettività.

Titolo II OCCUPAZIONI

ART. 3 OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, comportante o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree, comprese le aree a verde, i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati.
3. Non sono comprese nelle aree comunali i tratti di strade statali, regionali o provinciali situate all'interno del centro abitato individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le norme in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche disposte dal regolamento edilizio e dai regolamenti comunali per il servizio pubblico per autoveicoli da piazza (taxi) e da noleggio con conducente, per il funzionamento dei mercati ambulanti, di polizia urbana sono abrogate dal presente regolamento.
5. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni secondo il tipo di occupazione.

ART. 4 NATURA DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata non sia inferiore all'anno e, comunque, non superiore a 29 anni.
3. Sono considerate temporanee:
 - a. le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche effettuate soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
 - b. le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata sia inferiore all'anno;
 - c. le occupazioni effettuate per attività edilizia indipendentemente dalla loro durata;
 - d. le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito.

ART. 5 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Si considerano abusive:
 - le occupazioni effettuate senza concessione;
 - le occupazioni che si protraggano oltre il periodo di concessione e questo non sia rinnovato o prorogato, oppure risulti revocato ai sensi degli artt. 15 e 19 del

Regolamento;

- le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nella concessione.

2. In caso di occupazione abusiva:

- se l'occupazione può essere regolarizzata il Comune emetterà la concessione con le modalità previste dal Titolo III del Regolamento, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo;
- se l'occupazione non può essere regolarizzata il Comune disporrà la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

3. Le occupazioni abusive, sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, a quelle regolarmente concesse, fatto salvo il pagamento delle sanzioni.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

ART. 6 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Sono ammesse le occupazioni prima del rilascio della concessione soltanto in circostanze di somma urgenza in cui qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'Ufficio comunale competente, il quale provvederà ad accertare l'esistenza o meno delle condizioni di somma urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 32 del Regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

Titolo III

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

ART. 7

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO

1. Ai procedimenti disciplinati nel presente Regolamento si applica quanto previsto dallo Statuto del Comune di Mezzano e dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

ART. 8

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chi intenda occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche deve inoltrare domanda in marca da bollo, indirizzata al Sindaco.

2. Non è richiesta la domanda per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti, per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci e dalla sosta di durata inferiore a 120 minuti effettuate dagli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante come definita dall'art. 31 del D.P.G.P. 26/11/1993 n. 23. Non è inoltre necessaria la domanda di occupazione per l'utilizzo eccezionale di spazi pubblici antistanti la propria abitazione di durata non superiore ad una giornata. In questo caso è comunque necessario che venga garantita la normale circolazione veicolare e pedonale, nonché siano rispettate le norme relative al Codice della Strada.

3. La domanda deve contenere:

- a. le generalità, la residenza o il domicilio legale e il codice fiscale, se il richiedente è persona fisica o impresa individuale. Negli altri casi, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A., e le generalità del legale rappresentante;
- b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti oggetto di richiesta;
- c. l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari, e la durata dell'occupazione;
- d. l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare;
- e. la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel Regolamento ed a versare eventuali cauzioni se richieste;
- g. la sottoscrizione da parte della persona fisica interessata o, nel caso di persona giuridica, del legale rappresentante.

4. La domanda, se necessario, deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. La concessione è rilasciata facendo salvo l'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti.

5. Qualora pervengano più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, a parità di condizioni verrà data priorità alla domanda presentata per prima. Costituisce

tuttavia priorità la richiesta dei titolari di negozi e di pubblici esercizi riguardante spazi antistanti l'esercizio per fini connessi con l'attività in essi esercitata.

6. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione non è soggetta al pagamento del canone.

ART. 9 UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

1. La Giunta comunale con propria deliberazione individua l'ufficio comunale competente per l'istruttoria e per il rilascio della concessione e per l'eventuale rimborso del canone di concessione.

ART. 10 ISTRUTTORIA

1. Nell'istruttoria della domanda, demandata al responsabile del relativo procedimento, si dovrà tener conto di parametri oggettivi relativi alla circolazione stradale, della sicurezza pubblica, dell'igiene, e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali). Quindi, per ragioni estetiche o di altra natura, nella concessione possono essere prescritti l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o imposta l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

2. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei servizi interessati.

3. Sono rigettate le domande di occupazione di aree e spazi pubblici non conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 11 RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Sindaco rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. La concessione è rilasciata previo versamento da parte del richiedente di:

- marca da bollo;
- deposito cauzionale, ove ritenuto necessario;
- spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione).

2. Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti derivanti con apposito disciplinare sulla base di uno schema di disciplinare approvato dalla Giunta comunale.

3. Il rilascio della concessione deve precedere l'occupazione materiale.

4. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione.

ART. 12 CAUZIONE

1. E' dovuta una cauzione per le occupazioni di carattere temporaneo in caso di scavi, cantieri edili e quando l'Ufficio competente lo ritenga necessario in riferimento al potenziale danneggiamento del suolo pubblico,
2. Non sono soggette a cauzione le occupazioni temporanee derivanti da mercati e fiere.
3. Per le occupazioni di carattere temporaneo i criteri di determinazione della cauzione sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.
4. La cauzione è costituita e svincolata con le modalità previste dalla disciplina dei contratti. La cauzione è vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione.

ART. 13 CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione deve contenere, oltre all'indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - gli elementi identificativi;
 - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo cui è subordinata;
 - la durata e la frequenza dell'occupazione;
 - l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, le modalità e le scadenze di pagamento;
 - l'obbligo di osservare le disposizioni dell'art. 14.

ART. 14 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nella concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi.
2. Qualora l'occupazione comporti la costruzione di manufatti è fatto obbligo al concessionario di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, e di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.
4. Il concessionario è obbligato ad esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione la concessione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dell'atto il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Il titolare della concessione nonché l'occupante di fatto, anche abusivo, sono tenuti al pagamento del canone determinato secondo le tariffe del Regolamento. Il rilascio della concessione avviene a seguito del versamento del canone di concessione nella misura stabilita, fatto salvo il pagamento rateale nei casi previsti dall'art. 31 comma 5.
Per l'occupazione abusiva il pagamento del canone e della sanzione amministrativa

pecuniaria deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

ART. 15 REVOCA, SOSPENSIONE E MODIFICA DELLA CONCESSIONE

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento, la concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile, o diversamente realizzabile, l'occupazione.
2. La revoca, la sospensione e la modificazione della concessione danno diritto alla restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.

ART. 16 RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione, o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone che da lui delegate o legittimate ad agire, prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area oggetto di concessione mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone.
3. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 nei termini previsti, il canone è dovuto per tutto il periodo per cui è stata richiesta e rilasciata la concessione.
4. È consentita la cessazione anticipata del rapporto di concessione, ad occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non dà luogo alla restituzione del canone versato.
 - Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza.
 - Per le occupazioni permanenti la cessazione anticipata deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.
5. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal Regolamento all'art. 12, comma 4.

ART. 17 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dalla concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
 - danni alle proprietà comunali;
 - violazione del disposto di cui all'art. 11, comma 4, relativo al divieto di

- subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
- mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata all'art. 5 comma 3.
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. La decadenza è dichiarata dal Sindaco con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
 4. I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione di suolo, non incidendo sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.
 5. La concessione si estingue:
 - per scadenza del termine previsto, ove non sia rinnovata con nuovo procedimento;
 - per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 16.

ART. 18 SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, autorizzerà il subentro nell'atto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.
2. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione.
3. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell'occupazione, l'obbligazione in solido per il pagamento del canone e non dà diritto ad alcun rimborso.

ART. 19 RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo o la proroga dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, nel caso di occupazioni permanenti, ed entro il termine di scadenza dell'occupazione, nel caso di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso "iter" previsto in via generale dall'articolo 10 del presente Regolamento.

ART. 20 ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI

1. Gli Uffici competenti registrano in ordine cronologico di presentazione e di rilascio le richieste ed i provvedimenti di concessione. Gli stessi uffici registrano le date di scadenza dei provvedimenti emessi e le loro eventuali variazioni.

Titolo IV

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

ART. 21 OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee realizzate:
 - nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati, nelle aree a verde, e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione;
 - su spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti;
 - su aree private su cui si sia costituita la servitù di pubblico passaggio.
2. Il canone di concessione disciplinato con il Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale di diritto pubblico del Comune.

ART. 22 CASI DI NON APPLICABILITÀ DEL CANONE

1. Il canone non è applicabile per l'occupazione in cui si riscontri uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico da essa derivante, e quindi per:
 - a. occupazioni per le quali non è richiesto un atto di concessione da parte del Comune di cui all'art. 8, comma 2 del presente Regolamento;
 - b. occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dalla Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - c. occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - d. occupazioni con taxi o con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - e. occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - f. occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione;
 - g. occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione delle aree pertinenziali esterne;
 - h. occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
 - i. occupazioni complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - j. occupazioni con balconi, verande, finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili al servizio di abitazioni;
 - k. occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di

- acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- l. chiusini, pozzetti d'ispezione, bocche lupae, griglie, vetrocementi;
 - m. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
 - n. occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche o per le occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, sempre che l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;
 - o. occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, effettuate da soggetti formalmente incaricati dell'organizzazione operativa e per le quali il Comune sostiene, nella totalità o in parte le spese anche attraverso contributo;
 - p. occupazioni non superiori a 10 metri quadrati da chiunque realizzate in occasione di manifestazioni o di iniziative aventi finalità politiche, sindacali, assistenziali, sociali od umanitarie, ricreative, sanitarie, sportive, educative, di cultura e ricerca scientifica non comportanti attività commerciali con fini di lucro e specificatamente riconosciute con apposito provvedimento del Sindaco.

ART. 23

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. È obbligato al pagamento del canone il titolare della concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, risultante dal provvedimento o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

ART. 24

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:
 - a. classificazione delle strade;
 - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione, anche in relazione alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe saranno aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente con arrotondamento all'unità superiore.

ART. 25 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo l'elenco allegato alla deliberazione consiliare n. 4 del 17.2.2016 in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.
4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata dal Consiglio Comunale con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

ART. 26 DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI TARIFFA BASE

1. Sono determinate le seguenti misure di tariffa base per tipologia di occupazione:

- **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo, sottosuolo e di spazi pubblici, la misura di tariffa **annua** per metro quadrato o metro lineare è di:

I ^ categoria	€ 8,35
II^ categoria	€ 6,68

- **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

per occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo, sottosuolo e spazi pubblici, la misura di tariffa **a giorno** per metro quadrato o metro lineare è di :

I ^ categoria	€ 0,11
II^ categoria	€ 0,09

ART. 27 COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 26.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella seguente tabella per ogni singola tipologia di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 1 e superiore a 10.

OCCUPAZIONI PERMANENTI	
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1
Passi carrabili	1
Distributori di carburanti – tabacchi e simili	1,6

Chioschi Occupazioni antistanti attività commerciali Occupazioni varie con risvolto economico*	2
Impianti pubblicitari	10
Cavi – condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	**
Impianti di radio-comunicazione, telefonia mobile e televisivi	**

* Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

** Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa indipendentemente dall'individuazione del coefficiente

OCCUPAZIONI TEMPORANEE	
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1
Manifestazioni culturali – politiche – sindacali – sportive e occupazioni varie senza beneficio economico	1
Chioschi Occupazioni antistanti attività commerciali Occupazioni varie con risvolto economico*	2
Cantieri Scavi	2
Occupazione spazi adibiti a parcheggio pubblico	1,3
Posteggi per mercato settimanale	10
Mercati	3,5
Circhi - spettacoli viaggianti	3
Fiere	10

* Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

ART. 28 TARIFFE

1. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione derivanti dall'applicazione degli articoli 25, 26 e 27 sono indicate nell'apposito allegato A al presente Regolamento.

ART . 29 COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato all'occupazione risultante dalla concessione espressa in metri

quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:

- *occupazioni permanenti:*

T x mq o ml

dove T è la tariffa annua prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare;

- *occupazioni temporanee:*

T x mq o ml x gg

dove T è la tariffa giornaliera prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare e gg sono i giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati.

2. Le occupazioni permanenti iniziano di norma il primo di gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui all'art. 28. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre, ed il canone è ridotto proporzionalmente, su base giornaliera, in ragione del periodo di effettiva occupazione.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno secondo la tariffa di cui all'art. 28.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze non è assoggettabile al canone. In caso di occupazioni con gazebo o tendoni la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.

5. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione e cabine, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

E' facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi in ordine alle utenze ed effettuare controlli nel territorio comunale.

6. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate mediante l'installazione di impianti di radio - telecomunicazione, telefonia mobile e televisivi, con la posa di antenne, tralicci e/o altri manufatti a servizio di tali strutture su suolo - spazio pubblico o area pubblica appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile del Comune, è determinato nell'importo minimo annuo forfettario per superficie occupata fino a 40 mq in €. 14.000,00 per ogni singola occupazione; per ogni metro quadrato eccedente i 40 mq, l'importo predetto si incrementa nella misura di 1/40 del canone forfettario. Il canone è ridotto nella misura del 20 per cento qualora l'occupazione insista su suolo o aree pubbliche classificate in base all'articolo 25 del regolamento Cosap in seconda categoria.

7. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate in base alla superficie. Per le occupazioni a sviluppo progressivo, intendendosi per tali le occupazioni che vengono effettuate a tratti successivi nell'ambito della lunghezza complessiva prevista, il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera con la presunzione che ogni tratto occupato abbia la larghezza di un metro.

8. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

9. Le occupazioni di aree in concessione per uso parcheggio per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie complessiva oggetto della concessione.

10. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

11. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente e fino a 1000 metri quadrati e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

12. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da altre disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione ed annualità ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

13. Al fine dell'applicazione del canone in maniera graduata in relazione alle ore di occupazione, si applicano le seguenti misure giornaliere di tariffa:

- fino a sei ore: riduzione del quaranta per cento;
- oltre a sei ore e fino a ventiquattro: tariffa intera.

14. Per le occupazione di aree destinate a parcheggio a pagamento, il canone dovuto è aumentato del 10 per cento con esclusione di quelle relative a fiere e mercati.

15. Per le occupazioni di aree pubbliche antistanti le attività commerciali, il canone viene determinato escludendo i giorni di non utilizzo del suolo, purché venga garantito lo sgombero dell'area in modo da rendere nuovamente disponibile all'uso pubblico l'area stessa, secondo le modalità ed i tempi indicati in concessione.

16. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

ART. 30 AGEVOLAZIONI

1. Il canone è ridotto per le occupazioni derivanti da iniziative patrocinate dal Comune e per iniziative commerciali, previste nell'ambito di manifestazioni ed eventi promossi dall'Amministrazione Comunale, in misura pari all'80 per cento.

ART. 31 MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato con riferimento ad anno solare e va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Se esse iniziano in corso d'anno, il canone è ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di marzo. Per le occupazioni di cui all'art. 29 comma 5 il versamento è commisurato alla consistenza delle occupazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'atto di concessione.
3. Per le occupazioni temporanee degli operatori commerciali di cui all'art. 4 comma 3 che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del rilascio della concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il mese di marzo.
4. Gli operatori la cui occupazione è individuata attraverso l'operazione di spunta, devono effettuare il pagamento in via immediata mediante versamento diretto da effettuarsi prima dell'occupazione.
5. Per importi superiori a € 1.550,00 il pagamento del canone dovuto sia per occupazioni permanenti che temporanee può essere effettuato in 4 rate trimestrali di eguale importo, aventi scadenza al 31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12, purché la prima rata venga versata all'atto del rilascio della concessione.
6. Il versamento del canone va effettuato direttamente presso la tesoreria del Comune oppure su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato "COMUNE DI MEZZANO - VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP".
Il pagamento potrà essere effettuato con altri sistemi di pagamento qualora venissero autorizzati dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 24 commi 39 e 40 della Legge 449 dd. 27.12.1997.
7. Il canone non è dovuto qualora sia di ammontare inferiore o uguale €uro 6,00, ad eccezione delle occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica per le quali deve essere comunque corrisposto l'importo minimo di €uro 6,00.

ART. 32 SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva, risultante dal verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale competente, si determina in capo al contravventore, l'obbligo di corrispondere:

- a) Un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%. In caso di occupazione temporanea, la durata si presume non inferiore a trenta giorni, salvo il potere del Comune di accertare l'effettiva durata. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione senza impiego di impianti o manufatti di carattere stabile. In caso di occupazione permanente, la durata si presume effettuata dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata l'occupazione abusiva, fatta salva la possibilità di documentare l'effettiva decorrenza dell'occupazione stessa;
- b) Una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 300,00. Al trasgressore è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- c) Le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'agente accertatore applica le sanzioni stabilite dal presente comma ed inoltra all'ufficio competente, ai fini del recupero dell'indennità di cui al precedente punto a), la relativa documentazione.

2. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente lett. c). Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso l'ente:

- al pagamento dell'indennità;

- alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche quando sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività prevista dalle vigenti disposizioni.

4. In tutti gli altri casi e quindi per omesso, parziale o tardivo pagamento del canone o di sue rate, si applicano gli interessi moratori decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1219 n.3) del codice civile e cioè intendendosi che le predette prestazioni rientrano nella categoria dei debiti portabili.

ART. 33 CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 34 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

36

ART. 35 RIMBORSI

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione o nei casi previsti dall'art. 15 comma 2 provvede il responsabile dell'Ufficio competente. Ove il termine per il procedimento relativo al rimborso non sia disciplinato dal regolamento sul procedimento esso deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare. Per le occupazioni di cui all'art. 4 comma 3, lettera A), ad esclusione di quelle relative ai posteggi isolati, per i quali non è prevista una graduatoria per l'assegnazione dello stesso posteggio in caso di assenza del titolare, è previsto in caso di accertamento dell'assenza il rimborso proporzionale per il periodo non usufruito e comunque non oltre il 50 per cento del canone previsto in concessione, ferma restando l'esclusione dal rimborso in caso di utilizzo dell'occupazione per almeno il 70 per cento del periodo concesso.

2. Il rimborso del canone di cui al precedente comma 1, per i titolari del posteggio del mercato settimanale, trova applicazione solo nel caso in cui l'area non occupata sia rimasta nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.

3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si

applicano le disposizioni del codice civile in materia.

ART. 36 DISCIPLINE TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, rilasciate entro il 31 dicembre 2015, con validità temporale successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere temporaneo, rilasciate entro il 31 dicembre 2015, con validità temporale successiva, sono assoggettate alla disciplina della TOSAP fino al 31 dicembre 2015 mentre a decorrere dal 1 gennaio 2016 sono assoggettate in ordine alla commisurazione del canone alla disciplina del presente regolamento.
4. Qualora per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento non debba essere effettuato alcun pagamento, per occupazioni di suolo pubblico che erano tenute al pagamento della TOSAP o di altri canoni, il titolare della concessione deve comunque comunicare al Comune la volontà di mantenere in essere la suddetta occupazione.

OCCUPAZIONI PERMANENTI			
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE	TARIFFA I CATEGORIA (*)	TARIFFA II CATEGORIA (*)
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1	€ 8,35	€ 6,68
Passi carrabili	1	€ 8,35	€ 6,68
Distributori di carburanti – tabacchi e simili	1,6	€ 13,36	€ 10,69
Chioschi Occupazioni antistanti attività commerciali Occupazioni varie con risvolto economico	2	€ 16,70	€ 13,36
Impianti pubblicitari	10	€ 83,50	€ 66,80
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	CANONE ANNUO (ART. 29 COMMA 5)		
Impianti di radio-comunicazione, telefonia mobile e televisivi	CANONE ANNUO (ART. 29 COMMA 6)		
(*) Tariffa annua al metro quadrato o lineare			
OCCUPAZIONI TEMPORANEE			
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE	TARIFFA I CATEGORIA (*)	TARIFFA II CATEGORIA (*)
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1	€ 0,11	€ 0,09
Manifestazioni culturali – politiche – sindacali – sportive e occupazioni varie senza beneficio economico	1	€ 0,11	€ 0,09
Chioschi Occupazioni antistanti attività commerciali Occupazioni varie con risvolto economico	2	€ 0,22	€ 0,18
Cantieri Scavi	2	€ 0,22	€ 0,18
Occupazione spazi adibiti a parcheggio pubblico	1,3	€ 0,14	€ 0,12
Posteggi per mercato settimanale	10	€ 1,10	€ 0,90
Mercati	3,5	€ 0,39	€ 0,32
Circhi - spettacoli viaggianti	3	€ 0,33	€ 0,27
Fiere	10	€ 1,10	€ 0,90
(*) Tariffa giornaliera al metro quadrato o lineare			

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Definizioni	pag. 2
Art. 2	Ambito e scopo del Regolamento	pag. 2

Titolo II

OCCUPAZIONI

Art. 3	Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche	pag. 3
Art. 4	Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche	pag. 3
Art. 5	Occupazioni abusive	pag. 3
Art. 6	Occupazioni d'urgenza	pag. 4

Titolo III

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7	Disposizioni generali in materia di procedimento	pag. 5
Art. 8	Richiesta di occupazione	pag. 5
Art. 9	Ufficio Comunale competente	pag. 6
Art. 10	Istruttoria	pag. 6
Art. 11	Rilascio della concessione	pag. 6
Art. 12	Cauzione	pag. 7
Art. 13	Contenuto del provvedimento di concessione	pag. 7
Art. 14	Obblighi del concessionario	pag. 7
Art. 15	Revoca, sospensione e modifica della concessione	pag. 8
Art. 16	Rinuncia della concessione	pag. 8
Art. 17	Decadenza ed estinzione della concessione	pag. 8
Art. 18	Subentro nella concessione	pag. 9
Art. 19	Rinnovo e proroga della concessione	pag. 9
Art. 20	Anagrafe delle concessioni	pag. 9

Titolo IV

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21	Oggetto del canone	pag. 10
Art. 22	Casi di non applicabilità del canone	pag. 10
Art. 23	Soggetti tenuti al pagamento del canone	pag. 11
Art. 24	Criteri di determinazione del canone	pag. 11
Art. 25	Classificazione delle strade	pag. 12
Art. 26	Determinazione delle misure di tariffa base	pag. 12
Art. 27	Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione	pag. 12
Art. 28	Tariffe	pag. 13
Art. 29	Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone	pag. 13
Art. 30	Agevolazioni	pag. 15
Art. 31	Modalità e termini per il pagamento del canone	pag. 15
Art. 32	Sanzioni	pag. 16
Art. 33	Contenzioso	pag. 17
Art. 34	Riscossione coattiva	pag. 17
Art. 35	Rimborsi	pag. 17
Art. 36	Discipline transitorie e finali	pag. 18

Allegato A: tabelle occupazioni temporanee e permanenti.